

ALL. A

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ
TRIBUTARIA DEL COMUNE DI TERNI**

- **Il TITOLO V Disposizioni Finali è sostituito dal seguente:**

TITOLO V

Disposizioni in materia di imposta unica comunale (IUC)

Art. 37

Disciplina dell'imposta unica comunale

1. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). Il comune, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 688, art. 1, L. n. 147/2013, disciplina l'imposta unica comunale con separati regolamenti per i singoli tributi componenti la medesima.

Art. 38

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile, anche con riferimento ai singoli tributi componenti l'imposta unica comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Ai fini della rappresentanza in giudizio resta fermo quanto disposto dall'art. 44 dello statuto comunale del Comune di Terni, secondo cui il Sindaco ha competenza in materia di liti attive e passive.
2. Nel caso in cui i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale siano affidati a concessionari dell'Ente a quest'ultimi spettano le attribuzioni del funzionario responsabile, secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento.

- **Il TITOLO VI, a seguito delle predette modifiche, è così costituito:**

TITOLO VI

Disposizioni Finali

Art. 39

***Assenza o impedimento
del Funzionario responsabile***

1. In caso di assenza o impedimento del Funzionario responsabile di un tributo, le relative funzioni sono svolte dal funzionario da questi delegato alla gestione del tributo stesso.

Art. 40
Affidamento esterno
della gestione del tributo

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi per i quali l'Ente abbia affidato l'attività di accertamento e riscossione ad un soggetto esterno. In tal caso, il soggetto che ha ricevuto l'affidamento individua tra i propri dipendenti il soggetto cui spettano le attribuzioni proprie del funzionario responsabile del tributo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al quale compete, pertanto, anche la sottoscrizione degli atti di gestione del tributo.
2. In tutti i casi in cui norme legislative o regolamentari, compreso il presente regolamento, fanno riferimento al funzionario responsabile del tributo, si intende che tale riferimento sia fatto, nel caso di affidamento esterno, al dipendente individuato dal soggetto esterno di cui al primo comma.
3. Nel caso non si proceda all'individuazione di un dipendente a norma del comma 1, le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto esterno gestore del tributo.

Art. 41
Sanzioni

1. Le sanzioni relative all'attività di liquidazione e accertamento dei tributi comunali sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo o dal suo delegato, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 18.12.1997, n. 472, tenendo conto, ai fini della graduazione delle sanzioni, dei criteri attuativi del predetto D.lgs. contenuti nella deliberazione del Consiglio comunale n. 172 del 05.10.1998 (in appendice al presente regolamento). Per le violazioni meramente formali si applica comunque, anche in deroga a quanto previsto dalla predetta delibera, l'art. 3 del presente regolamento, secondo il quale non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
2. Nei casi in cui risulta applicabile il comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione ivi prevista viene determinata, tra il massimo e il minimo stabiliti dalla norma, nella stessa proporzione con cui verrebbe determinata, per i singoli periodi impositivi, secondo i criteri di graduazione di cui al comma precedente.

Art. 42
Norme di riferimento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce per il Comune la facoltà di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota minima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, e dagli altri regolamenti delle entrate tributarie adottati in precedenza dall'Ente, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici ai principi stabiliti nella parte I del regolamento (Carta dei Diritti del Contribuente) entro un anno dall'approvazione.

AII. B

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Funzionario Responsabile

- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 40. Clausola di adeguamento
- Art. 41. Disposizioni transitorie
- Art. 42. Disposizioni per l'anno 2014

Allegati

- all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- all. B: Categorie di utenze non domestiche.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 5.000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, individui le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo (TARI)

1. La TARI, in qualità di tributo, è applicata dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. Il comune provvede all'accertamento ed alla riscossione del tributo sui rifiuti. E' comunque facoltà dei comuni affidare le suddette attività al gestore del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dall'art. 1, comma 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. In fase di misurazione dei rifiuti, le suddette attività saranno svolte esclusivamente dal gestore del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e come previsto dal relativo contratto di affidamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze (cantine, garage, ecc.);
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla TARI:

- a) ad eccezione delle aree scoperte operative, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (in particolare: i balconi e le terrazze scoperte, i portici, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 7. Soggetti passivi

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o detentori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "dichiarazione d'inizio". In mancanza della "dichiarazione d'inizio", la TARI viene applicata, con vincolo di solidarietà, ai componenti del nucleo familiare del soggetto passivo come definito al comma successivo, ai fini della tariffa.

6. Il nucleo familiare, ai fini della TARI, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

Si intendono attività sportive quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle società sportive, associazioni sportive e dalle relative sezioni affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In riferimento a locali e/o aree scoperte di tipo industriale, tali superfici sono individuate limitatamente alle porzioni sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi (impianti, macchinari e relativi spazi di manovra) e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni”.

In ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere. Ove risulti difficile determinare l'effettiva superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati, trova applicazione il successivo comma 4, del presente Regolamento.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati e con le modalità di cui all'articolo 3.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Descrizione	Riduzione
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	45%
Elettrauto	35%
Caseifici e cantine vinicole	45%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	45%
Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	45%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	25%
Laboratori fotografici o eliografici	25%
Distributori carburante	15%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25%
Ristoranti, pizzerie, rosticcerie	5%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%

N.B. Per eventuali categorie non elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Le agevolazioni, che si esplicano in una decurtazione delle superfici ove vengono prodotti promiscuamente rifiuti speciali assimilati e non assimilati, vengono accordate a richiesta di parte, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleggi alla domanda planimetria dei locali ed idonea documentazione che attesti la descrizione ed il quantitativo dei rifiuti speciali (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) derivanti dall'attività esercitata distinti per codice CER e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi tramite soggetto abilitato.

6. La riduzione tariffaria viene applicata dalla data di richiesta e non dovrà essere ripetuta annualmente salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione della tariffa. Il Gestore del Servizio effettuerà accertamenti a campione al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata

secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune o tramite il Gestore del Servizio comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente (art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dall'ATI, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche del Comune che supera i livelli obiettivo di RD previsti nel Piano di Ambito con le modalità e nelle dimensioni di cui alla deliberazione ATI n° 2 del 16.01.2013 in applicazione del comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999.
5. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della TARI iscritti nella categoria "UTENZE DOMESTICHE" e, se non iscritti al ruolo, coloro che hanno presentato la prima richiesta di iscrizione al ruolo, che conferiscono alle **Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta(CDR)**.
Per l'ottenimento dell'incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno rifiuti alle Stazioni ecologiche, la "*Tessera Sanitaria*" magnetica già in loro possesso. I componenti dello stesso nucleo familiare potranno utilizzare la tessera sanitaria personale, e i conferimenti (quantità ponderate) saranno sommati a quelli dell'intestatario della TARI.
Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti alle stazioni ecologiche. I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

RIFIUTO	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
Carta e cartone	1,0
Contenitori in vetro	0,5
Contenitori in plastica	1,0
Ingombranti non ferrosi (divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, tapparelle, ecc.)	0,1
Ingombranti ferrosi con l'esclusione di beni durevoli (TV, Computer, frigo, congelatori)	0,4
Legno e sfalci vegetali	0,2
RUP (pile, farmaci batterie auto e moto, oli da frittura, oli da motore, vernici)	1,0

L'incentivo da erogare è determinato moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute. L'incentivo, annualmente stabilito, verrà corrisposto in una unica soluzione, entro la prima fatturazione riferita all'esercizio successivo.

L'incentivo è definito nella misura di:

Euro **15,00** a chi conferisce **150 Kg** di rifiuti ponderati al 31/12 nell'anno di riferimento.

Euro **30,00** a chi conferisce **300 Kg** di rifiuti ponderati al 31/12 nell'anno di riferimento.

Le quantità conferite, nell'anno in difetto o in eccesso, rispetto ai valori di soglia indicati verranno computate per la successiva assegnazione dell'incentivo. Tale possibilità di cumulo sarà possibile per il periodo di tre anni.

Alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 2 (due) anni e che utilizzano pannolini lavabili si applica una riduzione del 50% della parte variabile (fino ad un massimo di € 40,00) fino a 3 anni di età del bambino. Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede lo sconto della parte variabile della TARI, allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta (*relativo al Kit completo dal neonato allo svezzamento*), costituita da uno scontrino specifico ("parlante") o una fattura intestata al richiedente con un minimo di spesa pari a 150 euro. La riduzione suindicata è riconosciuta a partire dalla data di acquisto del kit, fino al compimento del 3° anno di età.

Art. 15. Periodi di applicazione della TARI

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

4. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la tariffa viene applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti

penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Nel caso di immobili posseduti da unico occupante, purché non locati, in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata dall'istituto ospitante, si applica unicamente la quota fissa.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella sottoriportata tabella (A):

Tabella (A)

Da mq	A mq	Componenti
0	75	2
76	110	3
Oltre 110		4

Per le utenze domestiche diverse da quelle di residenza anagrafica condotte da soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Resta ferma la possibilità per il Gestore del Servizio di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. In caso di **box, garage, cantine, magazzini** o locali di deposito posseduti singolarmente dall'occupante e, pertanto, non classificabili come "serventi" ovvero aventi di norma ubicazione ad indirizzo diverso dall'abitazione occupata, la tariffa applicata è pari alla quota fissa, sulla base della fascia di superficie di appartenenza ricavata dalla tabella (A).

5. In caso di ex Annessi agricoli dismessi ma ancora usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., a fini domestici, la tariffa applicata è pari a quella prevista dal precedente comma 4.

6. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Ai fini dell'applicazione della tariffa il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune compresi i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Con cadenza, almeno annuale, il Gestore del Servizio rileva l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Gestore del Servizio provvederà ad apportare le modifiche rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza. E' fatto obbligo di presentare al Gestore del Servizio denuncia di variazione per eventuali persone, non appartenenti al proprio nucleo familiare di residenza, che si aggiungono agli occupanti dell'abitazione (conviventi, badanti, ecc..)

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di approvazione della tariffa;

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 5 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. (art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Art. 21. Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% con un importo minimo di €. 12,00.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

7. Per le occupazioni o conduzioni di impianti (esempio stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali pubblici in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe.

8. In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai commi precedenti;

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni di residenza con un unico occupante: riduzione del 5 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- d) fabbricati rurali, solo se censiti presso l'Agenzia delle entrate con annotazione a margine, ad uso abitativo: riduzione del 10%. La presente riduzione non è cumulabile con quanto previsto al seguente comma 3.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche, aventi un'area verde (orto, giardino) di superficie non inferiore a 20 mq, che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica inizialmente una riduzione del 10%. Tale condizione è valida anche nel caso di condomini comprendenti più utenti, purché l'area verde abbia una superficie di almeno 60 mq. L'acquisto della compostiera sarà a carico dell'utente che risponde della perfetta funzionalità della stessa.

L'incentivo verrà corrisposto direttamente in bolletta in un'unica soluzione dopo l'esito positivo delle verifiche di controllo effettuate dal gestore.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione o della riduzione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione K_d per la specifica categoria.

Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico;

Ai fini dell'applicazione di tale riduzione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge indicante i locali e/o aree dove si producono i rifiuti che vengono avviati a recupero, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero derivanti dall'attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "a spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione al Gestore del Servizio e conseguente verifica.

La suindicata riduzione è riconosciuta per le sole superfici destinate alla vendita dei citati prodotti e per un massimo di euro 250,00.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento nella percentuale del 60% per gli immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è completamente attivato se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita supera i 300 m. La misura della distanza è calcolata dal confine della proprietà, includente i locali o l'area ove vengono prodotti i rifiuti, e comunque dall'inizio della strada di proprietà comunale al più vicino cassonetto.

2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Agevolazioni.

1. Il Comune di Terni con atto deliberativo n° 298 del 25/09/2006, ha istituito un Fondo Sociale, da rideterminare anno per anno, che prevede le seguenti agevolazioni:

2. **Famiglie numerose.** Hanno diritto all'agevolazione le famiglie composte da almeno quattro persone con più di un figlio minore a carico, per le quali si considererà nella determinazione della tariffa da applicare, solo nel caso in cui la soglia di applicazione dell'ISEE (Indicatori situazione economica equivalente) dello stesso nucleo familiare a cui fa carico l'utenza, non superi il limite di € 19.100, un solo figlio. La richiesta dovrà essere presentata ogni anno entro il 31 dicembre.

3. **Famiglie con disabili.** Hanno diritto alla agevolazione tutti i nuclei familiari al cui interno siano presenti portatori di "handicap" o invalidi civili riconosciuti al 100%, certificati dalla specifica commissione presso l'ASL. L'agevolazione si esplicherà nell'abbattimento del 10%, per ogni disabile presente, della superficie complessiva dell'abitazione dalla data di presentazione della richiesta.

4. **Esenzione per reddito.** Hanno diritto all'agevolazione i nuclei familiari con reddito imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore al minimo di pensione erogata dall'INPS. La richiesta di esenzione dovrà essere presentata ogni anno entro il 31 dicembre.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili solo alle abitazioni di residenza anagrafica

6. Per quanto attiene alle presenti agevolazioni si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

7. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Ad esclusione dell'art. 27, in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso, l'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Gestore del Servizio ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di

ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, la cessazione può avvenire anche a cura del Gestore del Servizio nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

5. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo", il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 15, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree.
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Gestore del Servizio o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con

posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Gestore del Servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Funzionario responsabile

1. Il Gestore del Servizio designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Gestore del Servizio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Gestore del Servizio, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a dodici rate mensili oltre agli interessi di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale sull'attività tributaria.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

2.1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

2.2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

2.3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2.4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 34. Riscossione

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Gli importi dovuti sono riscossi in due o più rate, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento in posta ordinaria da parte del Gestore del Servizio con avvertimento che in caso di omesso/parziale versamento degli importi dovuti alle scadenze indicate, si procederà come indicato nei successivi commi del presente articolo.

3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Gestore del Servizio invia a mezzo raccomandata A.R. il sollecito di pagamento in cui sarà indicato che in caso di mancato pagamento si provvederà all'emissione di un avviso di accertamento con sanzioni ed interessi di mora. In caso di inottemperanza a tale sollecito il Gestore del Servizio provvederà a notificare, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indicherà le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, oltre agli interessi di mora, con avvertimento che divenuto l'accertamento definitivo si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. L'atto di accertamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Gestore del Servizio.

5. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica dell'atto di accertamento, il Gestore del Servizio procede alla riscossione coattiva dei relativi importi che potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

6. Non si procede a riscossione quando la somma complessiva da richiedere mediante l'emissione è inferiore a euro 12 euro.

Art. 35. Interessi

1. Sulle somme dovute non versate alle previste scadenze si applicano gli interessi moratori stabiliti dal Regolamento comunale sull'attività tributaria. In carenza del citato regolamento comunale alle somme dovute si applicano gli interessi di mora, computati nella misura del vigente tasso legale;

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Il Gestore del Servizio non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento comunale sull'attività tributaria, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

2. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Tares).

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Gestore del Servizio, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata del presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Gestore del Servizio al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

Art. 42. Disposizioni per l'anno 2014

1. Il tributo viene ripartito in n. 2 rate, di cui la prima, in acconto a Marzo 2014, calcolata in base alle aliquote vigenti per la Tares per il 2013 e la seconda a Settembre 2014 a conguaglio in base alle aliquote TARI che saranno definitivamente determinate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

ALLEGATO A :

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;
- Oli e grassi commestibili;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.


Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

(ALLEGATO C)



COMUNE DI TERNI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ANNO 2014

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Presupposto impositivo

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Base imponibile

Art. 6 - Aliquote

Art. 7 - Detrazione per abitazione principale

Art. 8 - Dichiarazione

Art. 9 - Versamenti

Art. 10 - Interessi

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 13- Strumenti deflattivi del contenzioso

Art. 14 - Riscossione coattiva

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 16 - Clausola di adeguamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Terni per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, del 20 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.
La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il versamento deve essere effettuato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Art. 6 – Aliquote

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la medesima deliberazione il Comune può ridurre l'aliquota di base fino all'azzeramento.
2. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi relativi al verde pubblico;
 - e. Servizi anagrafici.
3. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha

inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. **Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.** In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello di pagamento unico unificato (mod. F24) o il bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, approvato con apposito decreto ministeriale.
2. **Per l'anno d'imposta 2014 il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.**
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, o in mancanza dell'aliquota di base. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 4 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 10 – Interessi

1. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori stabiliti dall'art. 16-bis del regolamento comunale sull'attività tributaria.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nell'articolo 16-bis del regolamento comunale sull'attività tributaria con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di TASI, secondo quanto previsto dall'art. 9 del regolamento comunale sull'attività tributaria.

Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. La rateizzazione dei debiti tributari derivanti da avvisi di accertamento è disciplinata dall'art. 30 del regolamento comunale sull'attività tributaria.

Art. 13 – Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo per i servizi indivisibili l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nei limiti e secondo la disciplina di cui alla parte II del regolamento comunale sull'attività tributaria.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva si svolge secondo le previsioni di cui all'art. 16 del regolamento comunale sull'attività tributaria.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 23.12.2000, n. 388 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 16 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALL. D

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- All'art. 1, comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «*Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione dell'imposta municipale propria quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita con L. 27 dicembre 2013, n. 147*».
- All'art. 1, comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «*nonché dall'art. 1, comma 682; Legge 27 dicembre 2013, n. 147*».

Il testo così integrato dell'art. 1, risulta essere il seguente:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Terni dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed alle disposizioni da questo richiamate. **Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione dell'imposta municipale propria quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita con L. 27 dicembre 2013, n. 147.**

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato anche dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a sua volta richiamato dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, **nonché dall'art. 1, comma 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- All'art. 2, comma 1, le parole «*nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata*» sono soppresse a seguito dell'intervenuta modifica all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 ad opera dell'art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 47/2014 conv. L. n. 80/2014.

Il testo così modificato dell'art. 2, risulta essere il seguente:

Art. 2

Disposizioni particolari in materia di abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

- All'art. 7 è aggiunto il seguente comma: *«La possibilità di fruire delle aliquote ridotte, eventualmente deliberate dal consiglio comunale, è subordinata alla presentazione delle apposite comunicazioni richieste nella medesima deliberazione di approvazione delle aliquote»*

Il testo così modificato dell'art. 7 risulta essere il seguente:


Art. 7

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.
4. In caso di abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), l'applicazione dell'aliquota ridotta eventualmente deliberata è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione (disponibile presso l'ufficio tributi) con allegata copia del contratto.

5. La possibilità di fruire delle aliquote ridotte, eventualmente deliberate dal consiglio comunale, è subordinata alla presentazione delle apposite comunicazioni richieste nella medesima deliberazione di approvazione delle aliquote.

(ALLEGATO E)



Prot. n° 8885 del 2014

ASM Terni - S.p.A.

Terni, 27/08/2014

Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI
Tel. 0744 39111 (15 linee urbane)
Fax 0744 391407 - C.F. e P. IVA 00693630550

Prot. 119263
del 28/08/2014

Spett.le
COMUNE DI TERNI
- DIREZIONE AMBIENTE -
c.a. Ing. Maurizio Galli
Corso del Popolo, 30
05100 Terni (TR)

Vs. rifer.

p.c.
Sindaco
Sen. Leopoldo di Girolamo

Assessore BILANCIO
Dott. Piacenti D'Ubaldi

Assessore Ambiente
Dott. Emilio Giacchetti

Direzione Tributi
Dott. Andrea Zaccone

Direzione Attività Finanziarie
Dott.ssa Elena Contessa

Ns. rifer.

Oggetto: TARI 2014.

Spett.le Comune di Terni,

ai fini dell'approvazione, si trasmettono in allegato alla presente i seguenti documenti:

- Piano Finanziario 2014 con individuazione del 1° semestre (gestione ASM) nonché del 2° semestre (gestione RTI) e la valutazione delle prestazioni aggiuntive per il solo 2° semestre 2014;
- Tariffe TARI 2014 per le utenze domestiche e non domestiche;
- Fascicolo Piano Finanziario

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Stefano Tirinzi)

TR/fp

SIMULAZIONE PIANO FINANZIARIO	PIANO FINANZIARIO	PIANO FINANZIARIO	PRESTAZIONI	TOTALE PIANO
	2014	2014	AGGIUNTIVE	FINANZIARIO 2014
Anno 2014 Comune di Terni	1° SEMESTRE	2° SEMESTRE	2014	
CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE				
<i>A -CG IND - Costi gestione indiff.</i>				
CLS - Spazzamento e Lavaggio				
Totale CLS	525.612,84	343.113,05 €	98.852,75	967.578,64
CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.				
Totale CRT	1.415.952,10	€ 234.818,74 €	264.029,77	1.914.598,61
CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.				
Totale CTS	2.890.312,57	3.419.015,67		6.309.328,24
AC - Altri costi				
Spese correnti (sacchi)		110.927,03		110.927,03
Totale AC				
TOTALE CG IND	4.831.877,51	4.107.672,49	362.882,53	9.302.432,53
B -CGD COSTI DI GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI				
CRD - Costi raccolta diff.				
Totale CRD	521.738,23	1.197.917,76	75.597,26	1.795.253,26
CTR - Trasporto e smaltimento diff.				
Totale CTR	307.754,60	211.538,39		96.219,21
TOTALE CGD	€ 829.492,83	€ 986.382,37	€ 75.597,26	1.891.472,46
Totale CG (CG IND + CGD)	€ 5.661.370,34	€ 5.094.054,86	€ 438.479,79	11.193.904,99
CC COSTI COMUNI				
CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione				
Totale CARC	524.710,72	123.004,03		647.714,76
CGG - Costi generali di gestione				
Totale CGG	2.931.517,07	4.062.065,34 €	94.697,63	7.088.280,04
CCD - Costi comuni diversi				
Totale CCD	623.683,66	1.269.878,40		1.893.362,05
Totale CC	€ 4.079.911,45	€ 5.454.747,76	€ 94.697,63	9.629.356,84
CK COSTI D'USO DEL CAPITALE				
Amm- Ammortamenti				
Totale Amm	536.990,50	407.786,51		944.777,01
Acc- Accantonamenti				
Totale Acc	636.258,30	155.673,40		791.931,70
R- Remunerazione del capitale investito				
Remunerazione del capitale investito				
Totale R	216.478,93			216.478,93
Totale CK	€ 1.389.727,73	€ 563.459,91	€ 0,00	1.953.187,64
TOTALE GENERALE	€ 11.131.009,52	€ 11.112.262,54	€ 533.177,42	22.776.449,47

CALCOLO PARTE FISSA PARTE VARIABILE

parte fissa

CSL	€ 967.578,64
AC	€ 110.927,03
CARC	€ 647.714,76
CGG	€ 7.088.280,04
CCD	€ 1.893.362,05
CK	€ 1.953.187,64
	€ 12.661.050,16

2014

55,6%

PARTE VARIABILE

CRT	€ 1.914.598,61
CTS	€ 6.309.328,24
CRD	€ 1.795.253,26
CTR	€ 96.219,21
	€ 10.115.399,32

44,4%

€ 22.776.449,47 100%

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

TARI 2014

TARES 2013

TARI 2014

TARES 2013

TARI 2014

TARES 2013

CATEGORIE SIM	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	TARI 2014		TARES 2013		TARI 2014		TARES 2013	
		tariffa p. variabile per m2	tariffa p. fissa per m2	Tariffa totale per metro quadrato	tariffa p. variabile per m2	tariffa p. fissa per m2	Tariffa totale per metro quadrato	tariffa p. variabile per m2	tariffa p. fissa per m2
		Componenti	Componenti	Componenti	Componenti	Componenti	Componenti	Componenti	Componenti
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto	1,66	2,07	3,73	1,67	1,90	3,57	1,02467	1
2	Cinematografi e teatri	1,50	1,88	3,38	1,51	1,72	3,23	1,11999	2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,67	2,07	3,74	1,68	1,90	3,58	1,21531	3
4	Campaggi, distributori carburante impianti sportivi	2,83	3,56	6,39	2,85	3,26	6,11	1,39403	4
5	Stabilimenti balneari	1,72	2,17	3,89	1,73	1,98	3,71	1,48552	5
6	Esposizioni ed autosaloni	1,26	1,59	2,85	1,27	1,46	2,73	1,11999	6
7	Alberghi con ristorante	4,15	5,20	9,35	4,18	4,76	8,95	0,00000	0
8	Alberghi senza ristorante	3,26	4,09	7,35	3,28	3,75	7,03	0,00000	0
9	Cake di cura e riposo, case-rs, ricoveri, carceri, collegi, circoli e associazioni	3,43	4,29	7,71	3,45	3,93	7,38	0,00000	0
10	Opedai	3,15	3,95	7,10	3,17	3,62	6,79	0,00000	0
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,72	4,67	8,39	3,74	4,28	8,02	52,40344	1
12	Banche ed istituti di credito	1,95	2,46	4,41	1,97	2,25	4,22	94,32619	2
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	3,51	4,43	7,96	3,55	4,06	7,61	120,52791	3
14	Edicola, tabaccai, plurilicenze, farmacia	3,70	4,62	8,32	3,72	4,23	7,95	139,91719	4
15	Negozi particolari, quasi filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,78	3,47	6,25	2,80	3,18	5,98	151,96989	5
16	Banchi di mercato di beni durevoli	4,13	5,20	9,33	4,16	4,76	8,93	178,17170	6
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,76	4,72	8,48	3,78	4,32	8,11	0,00000	0
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista	2,84	3,56	6,40	2,86	3,26	6,12	0,00000	0
19	Carrozzerie, antifoncia, elettroauto	3,35	4,19	7,54	3,37	3,84	7,21	0,00000	0
20	Attività industriali con capannone di produzione	1,22	1,54	2,76	1,23	1,41	2,64	0,00000	0
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,67	2,07	3,74	1,68	1,90	3,58	0,00000	0
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	12,50	15,65	28,15	12,58	14,34	26,92	0,00000	0
23	Mense, birrerie, burgerbar	10,27	12,86	23,13	10,34	11,78	22,12	0,00000	0
24	Bar, caffè, pasticceria	9,42	11,80	21,21	9,48	10,81	20,29	0,00000	0
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,73	7,17	12,90	5,77	6,57	12,34	0,00000	0
26	Plurilicenze alimentari e/o misce	5,72	7,17	12,90	5,76	6,57	12,33	0,00000	0
27	Oriofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	16,24	20,37	36,61	16,35	18,66	35,01	0,00000	0
28	Ipermercati di generi misti	5,64	7,08	12,72	5,68	6,48	12,16	0,00000	0
29	Banchi di mercato generi alimentari	13,36	16,76	30,12	13,45	15,35	28,80	0,00000	0
30	Discotheche night club	2,84	3,56	6,40	2,86	3,26	6,12	0,00000	0

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

TARIFFA IGIENE URBANA ANNO 2014

**PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

INDICE

PREMESSA	3
PARTE I - PIANO FINANZIARIO.....	5
1. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI.....	6
2. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI.....	6
3. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI.....	6
4. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE.....	6
5. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI	9
PARTE II - RELAZIONE TECNICA.....	10
1. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO.....	11
2. LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO.....	11
3. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.....	11
ALLEGATO 1 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI.....	12
ALLEGATO 2 - SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI	15
A2.1 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE URBANA	16
A2.2 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO.....	19
A2.3 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.....	21
A2.4 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANIDIFFERENZIATI.....	24
A2.5 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO.....	28
A2.6 - SERVIZI AZIENDALI	30
ALLEGATO 3 - RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE.....	31

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

PREMESSA

Dopo la problematica fase di passaggio dal sistema TIA alla TARES avvenuta nel corso del 2013, peraltro attraverso un continuo susseguirsi di norme e disposizioni, in parte tra loro anche contrastanti, con Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) del 27 dicembre 2013, nell'ambito dell'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC) è stata introdotta, oltre ad una imposta municipale di natura patrimoniale (IMU) e ad una componente/tributo per i servizi indivisibili (TASI), la nuova tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'impianto della nuova TARI è peraltro sostanzialmente analogo all'impostazione della precedente TARES ovvero viene confermata la natura tributaria del prelievo.

Nel presente documento si illustrano i criteri di base per la formazione del Piano Finanziario 2014, previsto dall'articolo 49, comma 8, del D.lgs 22/1997 e dall'art.8 del DPR 158/99 e richiamato dallo stesso art. 651 della L 147/2003, sulla base del quale l'Ente Locale determina la tariffa.

Nella relazione seguente si espongono l'organizzazione e gli obiettivi di miglioramento del servizio, i criteri di formazione e le prevedibili indicazioni di costo per l'esercizio 2014 sulla base delle informazioni sull'andamento dei costi al momento disponibili, delle ipotesi di andamento dei mercati delle materie seconde e delle previsioni di produzione di rifiuti attese.

Alla fine del 2013 è stata assegnata da parte dell'ATI 4 la gara per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nell'ambito della Provincia di Terni la gara è stata assegnata all'RTI ASM Terni e CNS Bologna.

La partenza delle attività è poi a causa di diversi ritardi è effettivamente partita nel mese di Luglio 2014 nella maggior parte dei comuni della Provincia, tra cui il Comune di Terni. A causa di tale partenza infra annuale si è stati costretti a redigere due piani finanziari uno per il primo semestre ed uno per il secondo semestre e poi sommarli.

Ovviamente date queste premesse la gestione dell'anno 2014 non può che essere di start up e di assestamento.

Per quanto riguarda gli investimenti previsti si rinvia a quanto previsto nel bando di gara e nel progetto predisposto dalla RTI che vengono mantenuti agli atti.

Il piano prevede una durata di 15 anni e su tale base sono sviluppati gli investimenti e gli obiettivi di miglioramento.

In tale progetto è inoltre prevista una fase di start-up di 18 mesi.

II MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

Fino al 30 giugno 2014 il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Terni con l'affidamento delle attività ad ASM Terni per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati e il servizio di spazzamento è il medesimo del 2013.

Dal 1° luglio 2014 la gestione dei rifiuti solidi urbani è affidata all'ATI n. 4 (D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. 11/2009) il quale ha predisposto un Piano d'Ambito che è stato approvato dai Comuni dell'ambito e dalla Regione dell'Umbria. Lo stesso ATI ha proceduto all'espletamento della Gara per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U.

Fino alla misurazione del rifiuto (da effettuarsi da parte dell'aggiudicatario del servizio entro 18 mesi dalla data di attivazione del servizio stesso), la gestione economica resta in capo al Comune di Terni.

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del D.Lgs n.22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del D.Lgs 22/97, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare l'intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad una regolamentazione comunale.

Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa.

Il piano finanziario deve essere corredato da una **RELAZIONE TECNICA (RT)** nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- I) il modello gestionale;
- II) livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- III) la ricognizione degli impianti esistenti;
- IV) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa e determina l'articolazione tariffaria.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

Il piano finanziario rappresenta per i comuni lo strumento in cui viene definita la propria **strategia di gestione dei rifiuti urbani**.

Per la **redazione del piano finanziario** ogni comune (consorzio, comunità montana ecc.) deve porsi precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell'attuale normativa.

Gli **obiettivi** che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in:

- a) tecnici;
- b) economici;
- c) ambientali;
- d) legislativi;
- e) sociali.

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla **determinazione dell'attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana** (tipologia, livelli di qualità, costi) ed al loro confronto con le reali esigenze territoriali e socio-economiche.

Partendo dall'analisi della situazione odierna, si potranno porre degli **obiettivi secondo una logica pluriennale** di cui l'esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo.

Il PF va approvato insieme al bilancio di previsione dell'ente. Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il piano economico finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

PARTE I - PIANO FINANZIARIO

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

1. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI

Per l'anno **2014** sono previsti gli interventi riportati **nell'Allegato 1**.

2. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Per l'anno **2014** sono previsti gli investimenti riportati **nell'Allegato 1**.

3. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

L'**Allegato 2** riporta la sintesi dell'attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, per ciascun servizio, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti.

4. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento a regime, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe all'interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica.

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel **Piano Economico Finanziario (PEF)**, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CSL**.
- b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CRT**.
- c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CTS**.
- d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CRD**.
- e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CTR**.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri, dovuti però alle attività effettuate nell'anno in corso.

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR sono al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono essere inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di:

- f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla **CCD**.
- g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla **AC**.

Infine, considerando che il passaggio da tassa a tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca la fatturazione e le problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario prevede un costo per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla **CARC**.

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell'esercizio precedente a quello di riferimento del PEF.

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti la remunerazione del capitale.

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d'uso del capitale (**CK**) che vanno riferiti per l'anno in corso della tariffa.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura (esempio costi del Consiglio di Amministrazione) contribuiscono a determinare:

h) Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla **CGG**.

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando che:

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi formano la quota variabile.

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani valutati per l'anno 2014.

Tutti i costi sono espressi in euro (€).

Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo:

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS

Altri Costi - AC

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD

Costi di trattamento e riciclo - CTR

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

COSTI COMUNI - CC

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC

Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG

Costi comuni diversi - CCD

COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK

$(\text{Ammortamenti})_n + (\text{Accantonamenti})_n + (\text{Remunerazione Capitale investito})_n = CK_n$

Remunerazione capitale investito = $r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$.

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato.

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette).

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento.

F_n = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in caso di non realizzazione.

L'Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il **2014**.

La **Tavola 9** riassume il PEF complessivo per il **Comune di Terni**.

5. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI

Il Bilancio preventivo di cui al precedente paragrafo 4, prevede una copertura dei costi del 100%.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

PARTE II - RELAZIONE TECNICA

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO-2014

1. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

L'**Allegato 2** riporta gli elementi dell'attuale modello gestionale ed organizzativo dei vari servizi, con particolare riguardo al personale e con riferimento ai diversi servizi.

2. LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Negli ultimi anni l'ASM Terni S.p.A. ha intrapreso un importante cammino in direzione di un'organizzazione della gestione del territorio ambientalmente compatibile.

L'adozione del Sistema di Qualità permetterà di adeguare alla normativa, tempi, gestione dei reclami qualità dell'erogazione dei servizi coinvolti, ed in particolare i servizi ambientali.

Con l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale si perverrà ad una gestione più attenta e rispettosa dell'ambiente con particolare riguardo la razionalizzazione della gestione dei rifiuti.

3. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Per la ricognizione degli impianti esistenti si faccia riferimento all'**Allegato 2**.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

**ALLEGATO 1 – PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO
DEGLI INVESTIMENTI**

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

L'organizzazione dei servizi di igiene urbana (raccolta dei rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata, spazzamento e attività di igiene del suolo, smaltimento e trattamento) non prevede sostanziali variazioni rispetto alle modifiche sui principali servizi introdotte nell'anno 2004, messe a regime nell'anno 2005 e proseguite negli anni successivi.

Per l'incremento delle attività di raccolta differenziata e la comunicazione circa l'effettuazione dei diversi servizi, il programma degli interventi prevede numerose campagne informative e comunicative rivolte all'utenza e lo sviluppo di tematiche legate al connubio scuola ed ambiente.

Particolare importanza avrà la comunicazione finalizzata all'aumento della raccolta differenziata e le attività informative riguardanti la tariffa igiene ambientale secondo le disposizioni del DPR 158/99.

Il progetto riguardante la raccolta differenziata intensiva ha avuto inizio nel 2011 con l'ampliamento della raccolta porta a porta nel centro storico di Terni. Questo ha prodotto una rd nell'area pari al 65% raggiunta con l'acquisto di mezzi e personale interinale per un totale di 8 persone. In queste 8 persone sono comprese anche parte del personale che è impegnato nella raccolta porta a porta della frazione organica nelle aree di Cospea e Polymer.

Nella prima parte dell'anno 2014 si sono consolidate e mantenute le attività già espletate nel 2013.

Nella seconda parte dell'anno s'inizierà a dare attuazione al progetto presentato in sede di gara ed accettato da ATI4 : tale progetto è in accordo con quanto contenuto nei documenti della Pianificazione D'Ambito

Allegato Piano Finanziario Investimenti

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI 2014

Per quanto riguarda gli investimenti previsti si rinvia a quanto previsto nel bando di gara e nel progetto predisposto dalla RTI che vengono mantenuti agli atti.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

**ALLEGATO 2 - SPECIFICA DEI BENI,
DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
DISPONIBILI**

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

A2.1 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

La tabella 1 riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente sviluppati nel Comune:

SERVIZI	Diretta	Azienda Municipale	Azienda Speciale	Azienda Privata	Società per Azioni	Consorzio	Società mista
Raccolta e trasporto RU					X		
Raccolta differenziata					X		
Cimiteriali					X		
Spazzamento manuale					X		
Spazzamento meccanizzato					X		
Lavaggio strade					X		
Sgombero neve					X		
Stazioni ecologiche					X		
Servizi speciali aree pubbliche					X		
Rapporti con l'utenza					X		
Informazione e sensibilizzazione					X		
Servizi a chiamata					X		
Raccolta siringhe					X		

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del **Comune di Terni** prevede, in conformità all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di servizi pubblici locali, la gestione dei servizi di igiene urbana attraverso **Società per Azioni (ASM Terni S.p.A.)**.

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel **Comune di Terni** comprende:

- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse.
- Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero.
- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere e delle aree private ad uso pubblico.
- Sfalcio/Diserbo cigli stradali e aree pubbliche in genere e delle aree private ad uso pubblico.
- Servizio di recupero e smaltimento ingombranti e RAEE nelle tre Circostrizioni (Cassone Itinerante)
- Servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati da utenze commerciali e artigianali (es. merce deteriorata, RAEE ; cartone, etc.)
- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio.

Il servizio di raccolta è approntato per poter raccogliere in maniera omogenea le frazioni dei rifiuti al fine di massimizzare i rendimenti del recupero dei materiali.

Esso è pertanto svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti:

- carta e cartone,
- cartone
- plastica,
- vetro,
- imballaggi misti
- rifiuti organici
- Sfalci e potature provenienti da utenze domestiche
- Rifiuti legnosi
- Rifiuti elettronici (denominati RAEE divisi in 5 raggruppamenti)
- metalli ferrosi e non ferrosi (alluminio),
- rifiuti urbani pericolosi quale pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F,
- rifiuti ingombranti domestici
- raccolta olii (minerali e vegetali)
- Raccolta Batterie
- Raccolta pneumatici provenienti da utenze domestiche
- Toner provenienti da utenze domestiche,
- Raccolta piccole demolizioni provenienti da utenze domestiche
- Raccolta indumenti usati
- Filtri olio
- Amianto abbandonati su suolo comunale (ditta specializzata che effettua l'inertizzazione e il prelievo e smaltimento)
- Bombole gas abbandonate su suolo comunale (ditta specializzata che effettua il prelievo e lo smaltimento)
- beni durevoli. ORA RAEE

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad una serie di trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella nuova normativa sui rifiuti.

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione spinta e manuale.

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni, atti a garantire una migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria:

- lavaggio e disinfezione interna ed esterna con prodotti specifici e periodica dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati;
- servizi straordinari per emergenze metereologiche (forti piogge o neve);
- pulizia aree mercati , fiere e di particolari edifici (scuole, uffici, ecc);
- raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati;
- Pronto intervento su richiesta degli organi di P.S.
- raccolta a domicilio del verde
- Fornitura di idonei contenitori per il compostaggio domestico (compostiere)
- lavaggio e disinfezione piazze Sanificazione sottopassi pedonali .
- Pulizia pozzetti e caditoie stradali

Per quanto riguarda il valore patrimoniale dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti utilizzati per le singole attività che compongono il servizio e che verranno riassunti nei relativi paragrafi, la tabella che segue ne riepiloga le caratteristiche.

Gli ammortamenti vengono calcolati in relazione alla prevedibile obsolescenza degli impianti. Le aliquote applicate risultano in ogni caso inferiori alle massime fiscalmente ammesse.

Anche per i servizi di igiene urbana nella seconda metà del 2014 s'inizierà a dare attuazione a quanto previsto nel progetto di gara

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni*Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014***TABELLA VALORI PATRIMONIALI DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE AL 31/12/2012**

Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati	Valore
Compattatori	598.048
Altri mezzi	379.964
Raccolta e trasporto rifiuti differenziati	
Isole ecologiche	295.730
Attrezzature e varie	304.615
Sede operativa	1.649.083
Contenitori	
Cassonetti	2.276.797
Spazzamento	
Spazzatrici	328.798
Impianti	
Trasferenza - Selezione -	2.164.038

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

A2.2 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO

Le attività di igiene del suolo attualmente svolte dalla Società ASM Terni S.p.A. presso il Comune di Terni sono quelle riportate nella Tabella 2.

TABELLA 2 - ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO

ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO	
Spazzamento manuale	X
Spazzamento meccanico	X
Lavaggio strade	x
Pulizia portici e sottopassaggi	X
Pulizia caditoie	X
Raccolta siringhe	X
Controllo delle erbe infestanti con fitoinibitori	X
Cestini getta carte	X
Sgombero neve solo intervento come da piano protezione civile su richiesta	X

Per le operazioni di igiene del suolo, l'intero territorio del Comune è stato suddiviso in 14 zone distinte.

Nel dettaglio della Tabella 3 è riportata la frequenza delle operazioni di spazzamento effettuate sul territorio comunale con una copertura come da piano.

Nella successiva Tabella 4 sono riportati i mezzi utilizzati per le operazioni introdotte, con particolare riguardo alle caratteristiche, allo stato di obsolescenza ed all'attuale valore di mercato.

Stesse informazioni sono riportate nella Tabella 5 per le attrezzature utilizzate per i diversi servizi.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

TABELLA 3 - FREQUENZA SPAZZAMENTO

ZONE SPAZZAMENTO	Giornaliera	Settimanale	Quindicinale	Altro
Centro e Piazze	ML-MC			
Periferia		ML-MC		
Zona Art./ind.			ML-MC	
ML = manuale - MC = meccanizzata				

TABELLA 4 - MEZZI ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO

Mezzi igiene del suolo	Capacità	Caratteristiche	Numero
Spazzatrice	6 mc.	BUCHER	3
Spazzatrice	4 mc.	RAVO	2
Spazzatrice	1 mc.	NILFISK ECOLOGICA	3
Motocarri	3 mc.	PORTER	23
Lavastrade autobotte		FIAT	1
Aspira foglie su fiat 135	14 MC		1

TABELLA 5 - ATTREZZATURE ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO

Attrezzature igiene del suolo	Numero
Soffia foglie	2
Scope	2.000
Pale	180
Rastrelli	20
Decespugliatori	0
Cestini getta carte	2.000

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

Nella Tabella 6 sono riportate le quantità dei materiali raccolti in tali operazioni ed avviate allo smaltimento, con il dettaglio circa le destinazioni finali.

TABELLA 6 - QUANTITA' ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO AVVIATE ALLO SMALTIMENTO

Quantità smaltite	t/anno	Ubicazione
Discarica (ingombranti) rifiuti raccolti nel Comune di Terni	613	ORVIETO (TR)
Rifiuti -Spazzamento stradale raccolto nel Comune di Terni	1.295	ORVIETO (TR) Per l'anno 2013 lo spazzamento è stato avviato in quota parte ad impianto di recupero
Impianto di trasferimento rifiuti raccolti nel Comune di Terni	38.803	TERNI

La Tabella 7 riporta il personale complessivamente impiegato nelle attività di igiene del suolo con l'attuale inquadramento retributivo.

TABELLA 7 - PERSONALE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO

Personale igiene del suolo	ESTATE	INVERNO
Livello 2°	5	5
Livello 3°	27	27
Livello 4°	13	13
Livello 6°	1	1
Totale	36	36

Nota: il personale assegnato all'unità di igiene del suolo è utilizzato in modo sistematico anche negli altri ambiti del Servizio in relazione alle necessità. I costi del personale attribuiti ai singoli ambiti del settore igiene ambientale sono determinati in funzione delle ore lavorate.

A2.3 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione indifferenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 8.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni*Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014***TABELLA 8 - MODALITA' RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

Modalità raccolta RU e RUI	Centro storico	Periferia	Frazioni	Zona Art./Ind.
Porta a porta	X		X	
Contenitori domiciliari			X	X
Contenitori stradali		X	X	X
Su chiamata	X	X	X	X
Piattaforma				

Complessivamente nell'anno **2013**, sono state raccolte **38.803** tonnellate.

La successiva Tabella 10 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

TABELLA 10 - FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Frequenza di raccolta Ru e RUI	Giornaliera	Più volte settimana	Settimanale
Centro	X		
Periferia		X	
Zona Art./Ind.		X	
Mercato	X		
Ingombranti	X		

Formattato: Normale

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni*Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014*

La Tabella 11 e la Tabella 12 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio, mentre la Tabella 13 riporta gli impianti di smaltimento presso cui vengono smaltiti i rifiuti.

TABELLA 11 - MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Mezzi raccolta RU	Caratteristiche	Numero
Iveco compattatore Cursor (OMB)	monoperatore	4
Iveco compattatore Renault (OMB)	monoperatore	3
Iveco compattatore Cursor due assi	monoperatore	4
Autocompattatore FIAT 135 in fase di vendita	posteriore	7
Autocompattatore Renault Valleteiro	posteriore	2
Compattatore Fiat LONGO	compattatore	4
Lavacassonetti caricamento laterale (OMB) in fase di vendita	monoperatore	1

TABELLA 12 - ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Attrezzature raccolta RU	Volume (litri)	Caratteristiche	Numero
Sacchi			
Sacchi			
Bidoni	240	polietilene	269
Cassonetti	1.100	ferro	284
Cassonetti	700	polietilene	64
Cassonetti	2.400	polietilene	530
Cassonetti	1.300	polietilene	335
Cassonetti	1.700	ferro	377
Cassonetti	3.200	ferro	762
Cassoni/pressa	30-35 mc.	ferro	105
CWS BODY	21 mc.	ferro	3

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni*Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014***TABELLA 13 - IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

Impianti di smaltimento RU	ton/anno	Ubicazione
Discarica (ingombranti e spazzamento)	1.908	Orvieto (TR)
Termocombustore		
Selezione secco/umido	33.369	Terni
Impianto di trasferimento		

Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è riportato nella successiva Tabella 14.

TABELLA 14 - PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

	ESTATE	INVERNO
Livello 2°	2	2
Livello 3°	18	18
Livello 4°	17	17
Livello 6°	1	1
Livello 7°	1	1
Totale	39	39

A2.4 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione differenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 15, con il dettaglio di tutti i materiali raccolti.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

TABELLA 15 – MODALITA' RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Modalità raccolte	Città/ Centro storico	Periferia	Frazioni	Zona Art./Ind.
Frazione organica (FOU)	PP-CH-CD	CS-CD	PP-CD	
Scarti vegetali	PP-CD-CH	CS-CD- CH	CS-CD- CH	CS-CH
Carta e cartone	PP-CS-CD-CH	CS-CH	PP-CD- CH	CS-CH
Cartone	CS-PP-CD-CH	CS-CH	PP-CD- CH	CS-CH
Plastica	PP-CS-CD-CH	CS-CH	PP-CD- CH	CS-CH
Vetro	PP-CS-CD-CH	CS-CH	PP-CD- CH	CS-CH
Metalli	PP-CH	CS-CH	PP-CH	CH
Alluminio	PP-CS-CH	CS	PP-CS- CH	CS-CH
Verde	PP-CH	CH	PP-CH	CH
Beni durevoli	CH	CH	CH	CH
RUP (pile, farmaci, T/F)	CS	CS	CS	CS
Legno	CH	CH	CH	CH

PP = porta a porta; CD = contenitori domiciliari; CS = contenitori stradali; PE = piattaforma ecologica; CH = su chiamata

I contenitori domiciliari sono usati solo per le utenze commerciali, quali bar, hotel, pizzerie, ristoranti.

Complessivamente, nell'anno 2013, sono state raccolte ed avviate ai diversi trattamenti 29.949 tonnellate.(compresi ingombranti e spazzamento)

La percentuale di raccolta differenziata per il 2013 è quindi pari al 44 %.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

La successiva Tabella 17 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati, in riferimento alle diverse zone del territorio.

TABELLA 17 - FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Frequenza di raccolta RD	Infrasettimana	Settimanale	Quindicinale	Su chiamata
Frazione organica (FOU)	X			
Carta e cartone	X			
Cartone	X			
Plastica	X			
Vetro	X			
Metalli				X
Metalli non ferrosi				X
Verde				X
Ingombranti e RAEE				X
RUP (pile, farmaci, T/F)			X	

La Tabella 18 e la Tabella 19 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio, mentre la Tabella 20 riporta gli impianti di trattamento presso cui vengono smaltiti i rifiuti.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

TABELLA 18 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Raccolta e trasporto rifiuti differenziati	
Compattatore Iveco Magirus 260	112.455
Piaggio Porter per trasporto specifico	71.246
Compattatori Iveco Fiat per trasporto specifico	49.370

MEZZI RACCOLTA DIFFERENZIATA	Caratteristiche	Numero
Iveco Ragno con cassone per raccolta vetro	Monoperatore	1
Iveco compactatore Body plastica e carta	Monoperatore	1
Iveco LONGO mc 15 carta /cartone	Posteriore	2
Autocompattatore Fiat da 5 MC organico	Posteriore	7
Autocompattatore Renault da 8 MC organico	Posteriore	2
Compattatore Fiat Gitano (venduto)	Compattatore	1

TABELLA 19 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Zone di progetto	Tipo contenitori	Numero contenitori	Autisti	Operatori
Zona raccolta vetro	3.000 lt.	700	1	0
Zona mono plastica	2.400/3.200 lt.	800	1	0
Zona mono carta cartone	3.200 lt.	800	3	0
Zona A carta/cartone centro	1.100 lt.	108 + PP	1	2
Zona B carta/cartone periferia	1.100 lt.	201 + PP	1	2
Raccolta diff. paesi Valserra	1.100/240 lt.	100	1	1
Raccolta diff. paesi Valnerina	1.100/240 lt.	90		
Zona FOU 2° e 3° Circoscrizione	bidoni 240/120	900	1	1
Zona FOU 2° Circoscrizione	bidoni 240/120	400	1	1
Raccolta porta a porta centro città	sacchi			2
Raccolta porta a porta Collescipoli	sacchi			
Raccolta porta a porta Collestatte/Torreorsina	sacchi		1	1
Scarrabili	cassoni	110	3	0
Totale		1909	12	10

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni*Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014***TABELLA 20 - IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI**

Impianti di trattamento RD	Caratteristiche	Ubicazione
Frazione organica	compostaggio	Orvieto
Carta e cartone	piattaforma CONAI	Terni
Sfalci e potature	recupero	Orvieto/Perugia
Ingombranti	smaltimento	Terni
Plastica	piattaforma CONAI	Terni
Vetro	recupero	RO.VE.RE. (Roma)/La Revet (Empoli) Migliorelli (Fabrica di Roma)
Metalli	piattaforma CONAI	Terni
Indumenti	recupero	Terni
Beni durevoli	recupero	Piattaforma raee
Rifiuti elettronici RAEE	recupero	Piattaforma raee
RUP (pile, farmaci, T/F)	smaltimento	Terni
Legno	recupero	piattaforma rilegno
Imballaggi in più materiali	recupero	piattaforma ferrocarr

Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è riportato nella successiva Tabella 21.

TABELLA 21 - PERSONALE SERVIZIO RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Personale raccolta RD	ESTATE	INVERNO
Livello 3°	15	15
Livello 4°	11	11
Livello 6°	1	1
Totale	27	27

**A2.5 - MODALITA' ATTUALE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E/O
SMALTIMENTO**

Gli impianti ubicati sul territorio per la gestione dei servizi di igiene urbana, sono quelli riportati nella successiva Tabella 22.

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni*Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014***TABELLA 22 - IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI**

Impianto	ton trattati anno 2013
Discarica	
Termodistruzione	
Selezione secco-umido	36.369
Compostaggio	
Trasferenza	3478
Trattamento materiali	
Piattaforma	

Il personale complessivamente impiegato presso i suddetti impianti, è riportato nella successiva Tabella 23.

TABELLA 23 - PERSONALE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI TRASFERENZA-SELEZIONE

	ESTATE	INVERNO
Livello 3°	5	5
Livello 4°	3	3
Livello 5°	1	1
Livello 6°	1	1
Totale	10	10

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

A2.6 - SERVIZI AZIENDALI

La successiva tabella riporta la dotazione inerente il personale amministrativo ed il dirigente del servizio.

TABELLA 24 - PERSONALE SERVIZI AZIENDALI

Livello 5°	1
Livello 6°	2
Livello 7°	2
Dirigente	1
Totale	6

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

**ALLEGATO 3 – RISORSE
FINANZIARIE NECESSARIE**

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

TAVOLA 9

ASM Terni S.p.A.	
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI	
ANNO 2014	
Euro/anno	
Costi operativi di gestione (CG)	
a) Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)	967.579
b) Costi di raccolta e trasporto r.u. (CRT)	1.914.599
c) Costi trattamento e smaltimento r.u. (CTS)	6.309.328
d) Altri costi (AC)	110.927
e) Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)	1.795.253
f) Costi netti di trattamento e riciclo (CTR)	96.219
Costi operativi di gestione in inclusi	
a) Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI	
b) Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori	
Totale costi operativi	11.193.905
Costi Comuni (CC)	
a) Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)	647.715
b) Costi generali di gestione (CGG)	7.088.280
c) Costi comuni diversi (CCD)	1.893.362
Totale costi Comuni	9.629.357
Costi uso del capitale (CK)	
a) Ammortamenti (Amm.)	944.777
b) Accantonamenti (Acc.)	791.932
c) Remunerazione del capitale investito (R)	216.479
Totale costi uso capitale	1.953.188
TOTALE GENERALE	22.776.450
Accrediti per agevolazioni tariffarie	100.000
Addebiti per compensazione agevolazioni tariffarie	100.000
Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF)	12.661.050
% Parte fissa	55,6%
Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV)	10.115.400
% Parte variabile	44,4%

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2014

ASM Terni S.p.A. - Comune di Terni

**Via Bruno Capponi, 100
05100 TERNI
Tel. 0744-3911
Fax 0744-391407
asmterni@asmterni.it
www.asmterni.it**